

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona (AN), Molo sud- Scalo Marotti.

Ancona, addì 16/06/2021

IL CONCESSIONARIO
Consorzio CO.GE.VO a r.l.
Domenico Lepretti
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il <u>19/06/2021</u> al n° <u>1075</u> serie <u>1</u> con l'esazione di euro <u>867,00</u>
L'Ufficiale Rogante (<i>Avv. Matteo Paroli</i>)

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli
Firmato digitalmente

Validità prorogata fino al 31-12-25 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 13.9.24

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 00-8 del registro

N. 1809 del repertorio

Concessioni - Anno 2021

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
x	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Domenico Lepretti, in qualità di Presidente del Consorzio per la Gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Ancona - CO.GE.VO. a r.l. C.F. 93057050424 con sede legale in Ancona (AN), Molo Sud - Scalo Marotti, prot. n. ARR-12824 in data 23.12.2019 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-6651 in data 18.05.2021;
Vista la precedente licenza n. 30/2016 del 12.12.2016, rep. 1002;
Vista la pubblicazione della domanda di nuova concessione in data 27.12.2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-1231 in data 31.01.2020;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-2007 in data 13.02.2020;
Vista la nota prot. n. 2778 del 30.01.2020 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-1203 in data 30.01.2020;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-1098 del 12.02.2020;
Vista la delibera n. 2 in data 04.02.2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 20.05.2021 PR_ANUTG_Ingresso_0054859_20210520 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 9.422,46, di cui all'atto di accertamento n. 00-262/20 del 01.12.2020;
Vista la fidejussione bancaria n. 21/18198020 dell'importo di € 20.000,00 emessa in data 14.05.2021 dalla BPER Banca S.p.A., a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Visto l'atto di variazione n. 001 alla polizza assicurativa n. 0A/M13917105 emesso in data 16.04.2021 dalla società ITAS MUTUA - Agenzia di Jesi - per l'importo di € 1.000.000,00 quale assicurazione RCT e per l'importo di € 500.000,00 quale assicurazione RCO e vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la sezione "Danni ai beni", integrata con nota assunta al prot. n. ARR-7879 in data 14.06.2021;
Visto l'atto di variazione n. 001 alla polizza assicurativa n. 64/M13195967 emesso in data 16.04.2021 dalla società ITAS MUTUA - Agenzia di Jesi - per la sezione incendio dell'importo di € 400.000,00 per ricorso terzi e vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la sezione "Danni ai beni", integrata con nota assunta al prot. n. ARR-7879 in data 14.06.2021;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Al Consorzio per la Gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Ancona - CO.GE.VO. a r.l., codice fiscale 06569020636

di occupare una zona demaniale marittima di complessivi mq. 9.453,00, situati nel Porto di Ancona, nei pressi della banchina n. 18, allo scopo di utilizzare un'area scoperta recintata di mq. 2.953,00, già al netto di mq. 70,00 in concessione ad altra Ditta, per sbarco e movimentazione del pescato di cui mq. 199,00 costituita da un pontile galleggiante e mq. 46,93 occupati da una rastrelliera metallica per posizionamento draghe dei consorziati adibito a deposito attrezzature da pesca, carrelli elevatori e stoccaggio del pescato, nonché dello specchio acqueo di mq. 6.500,00 antistante la banchina per ormeggio di imbarcazioni come da prescrizioni recate nel corpus del presente titolo e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 9.422,46 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2020 al 31/12/2023**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rilasciare un'altra licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei

contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) L'utilizzo, la custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei pontili galleggianti di proprietà dell'Autorità di Sistema Portuale sono affidati al concessionario allo scopo di migliorare l'ormeggio delle unità navali vengolare provenienti da altri porti della Regione. Il concessionario si impegna a consentire l'ormeggio di imbarcazioni provenienti da altri porti in base al Provvedimento dell'Organo di Giudizio. Il concessionario si impegna a concentrare gli ormeggi sui pontili in questione, evitando di occupare le banchine commerciali del porto. Il concessionario dichiara di aver ricevuto copia del manuale d'uso e manutenzione per le attività di esercizio e manutenzione.
- 7) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 9) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 10) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali.
- 12) I manufatti, e le attrezzature, allestiti o depositati nell'area oggetto della concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza.
- 13) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale.
- 14) Restano in capo al soggetto concessionario tutti gli oneri inerenti la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività, nonché l'utilizzo dei pontili galleggianti ricadenti nella Concessione medesima secondo i limiti tecnico-prestazionali per gli stessi previsti negli specifici documenti tecnici già prodotti.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020 presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone.
- 17) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 19) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 753,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale mediante F23.


IL CONCESSIONARIO
Consorzio CO.GE.VO a r.l.
Domenico Lepretti
Firmato digitalmente

PORTO DI ANCONA

Concessione alla Co.Ge.Vo. a r.l.

di area demaniale marittima sita nei

pressi della banchina d'ormeggio n. 18 del porto di Ancona



DESCRIZIONE:

PLANIMETRIA GENERALE

SCALA:

1 : 200


DATA:

dic. 2019

IL TECNICO REDATTORE:

DOTT. ING. MAURIZIO RASETTI

Ancona - via G.B. Pergolesi 2
cod. fisc. RST MRZ 54T27 C100I
part. IVA 00710940420
Tel. 071 . 892354



LEGENDA



= piazzale di banchina oggetto di concessione demaniale alla "Co.Ge.Vo. a r.l." (mq 2.754,00)




= pontile in concessione demaniale (mq 199,00)



= specchio acqueo di mare in concessione demaniale (mq 6.500,00)



= palo di illuminazione



= armadio portaimpanti

Spazi in concessione alla "Mar.Fi. s.r.l." (mq 70,00)



= piattaforma



= serbatoio interrato



= condutture interrate



= erogatore carburante